



**CITTA' DI CEPAGATTI**  
**PROVINCIA DI PESCARA**  
**SEGRETARIO COMUNALE**

**DETERMINAZIONE N. 3 DEL 27/01/2022**

PROPOSTA N. 79 del 27/01/2022

**OGGETTO:** Conferimento incarico di rappresentanza e difesa legale del Comune di Cepagatti avanti il Tar Abruzzo - Sede di Pescara. Ricorso pervenuto al protocollo comunale n. 30.259/2021.

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.02.2021, di approvazione del DUP – (documento unico di programmazione) 2021- 2023 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2021, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 13.01.2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio – Anno 2022;

**RILEVATO** che, ai sensi della vigente Architettura organizzativa, modificata da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 23.12.2021, il Segretario Generale è investito della responsabilità dell’Ufficio “Cura del Contenzioso”;

**ATTESA** la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

**PREMESSO** che :

- in data 24.12.2021 perveniva a questo Comune al protocollo comunale n. 30.259 Ricorso con domanda cautelare al Tribunale Amministrativo dell’Abruzzo – Sede di Pescara dell’Associazione Onlus “Piano Pulito” per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
  1. dell’ordinanza n. 39 del 30.09.2021 prot. n. 22.607 avente il seguente oggetto “*Ordinanza contingibile ed urgente per la rimozione, lo smaltimento ed il ripristino dello stato dei luoghi in seguito all’abbandono di rifiuti in località Piano Marino*”, e del relativo allegato A, allegato appunto in calce all’ordinanza stessa, nel quale sono riportate le aree interessate e nominativi dei proprietari;
  2. dell’analoga ordinanza n. 40 del 30.09.2021 prot. n. 22.607 avente il seguente oggetto “*Ordinanza contingibile e urgente per la rimozione, lo smaltimento ed il ripristino dello stato dei luoghi in seguito all’abbandono di rifiuti in località Strada Comunale di Cerratina – Pino Marano – Cavaticchio*”, e del relativo Allegato A, allegato appunto in calce all’ordinanza stessa, nel quale sono riportate le aree interessate e i nominativi dei proprietari;
  3. di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto o consequenziale a quelli sopra impugnati, seppure non conosciuto;

**VISTE:**

- la nota Prot. n. 30.463 del 28.12.2021 con la quale il Responsabile del Servizio Contenzioso – Segretario Comunale, nel rappresentare quanto sopra riferito, chiedeva al Servizio 5° Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente di effettuare una disamina dei fatti

riportati nel ricorso in questione e di comunicare la sussistenza di elementi che rendessero opportuno/necessario per il Comune di Cepagatti costituirsi ed esplicitare difese/controdeduzioni nel giudizio intentato contro le ordinanze in questione, in modo da consentire l'adozione in tempi utili dei provvedimenti necessari alla costituzione in giudizio dell'ente e al conferimento dell'incarico di patrocinio legale;

- la nota di risposta Prot. n. 1.952 del 24.01.2022 a firma congiunta del Responsabile del Servizio 3° (ex Servizio 5°) e del Responsabile del Servizio 5° Vigilanza, nella quale, verificata la documentazione in atti, si manifesta l'opportunità di sostenere le ragioni dell'Ente resistendo nel giudizio introdotto;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 25.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è autorizzato il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, a conferire incarico legale per resistere al predetto ricorso innanzi il TAR di Pescara, onde tutelare i diritti e gli interessi del Comune di Cepagatti;

**CONSIDERATO** che il Comune di Cepagatti non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità idonee a sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento all'esterno degli incarichi legali a professionisti del libero foro;

**CONSIDERATO** che l'affidamento concerne una singola rappresentanza legale in un procedimento giudiziario che si celebra dinanzi a organi giurisdizionali;

**RICHIAMATO** l'articolo 17 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente prevede:

*1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi*

[...]

*d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni:*

[...]

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato Membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

[...]

**ATTESO** che l'articolo 4 dello stesso Codice dei contratti, contempla comunque, per i contratti pubblici esclusi, una tutela minima direttamente declinata dall'articolo 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa. La disposizione in esame prevede espressamente che:

*“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;*

**VISTE** le Linee Guida ANAC n° 12 relative all'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 264 del 13/11/2018;

**CONSIDERATO** che nelle predette Linee guida il paragrafo 3 è dedicato alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali e che le suddette linee guida stabiliscono che *“rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'Amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'Amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di una maggiore celerità dell'azione amministrativa”;*

**CONSIDERATO** che il Comune di Cepagatti dispone di una short list di avvocati, appositamente costituita;  
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 57 del 27/01/2022

**DATO ATTO** che lo scrivente ufficio ha provveduto a richiedere a mezzo PEC in data 25.01.2022 n. 3 preventivi di spesa per il patrocinio legale dell'ente nella procedura in parola a n. 3 legali iscritti nella short list adottata dal Comune, assegnando il termine di sette giorni per il riscontro;

**RILEVATO** che nel termine assegnato sono pervenuti n. 2 preventivi e che:

- dei due preventivi pervenuti, il più conveniente e rispondente alle richieste formulate dallo scrivente Ufficio risulta essere quello dell'Avv. Biagio GIANCOLA del Foro di Pescara, il quale contempla, per la rappresentanza e difesa del Comune, l'importo richiesto di € 4.770,90 oltre spese generali 15%, Cassa avvocati 4% e Iva 22% per un totale di € 6.961,32 al lordo della ritenuta d'acconto;
- l'importo richiesto appare congruo in quanto inferiore del 10% alla tariffa minima per i giudizi amministrativi di valore indeterminabile – complessità bassa di cui al D.M. n. 55/2014, per la fascia di valore corrispondente;

**RITENUTO** dunque, di affidare in via diretta all' Avv. Biagio Giancola del Foro di Pescara l'incarico di patrocinio legale del Comune di Cepagatti nel procedimento di cui all'oggetto;

**PRECISATO** che l'importo predetto dovrà intendersi quale spesa massima comprensiva degli accessori di legge e delle spese vive, a finanziamento della intera prestazione professionale;

**VISTE** la dichiarazione relativa all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs n. 50/2016 e la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, pervenute al protocollo comunale n. 2342 del 27.01.2022;

**DATO ATTO** che al momento non è disponibile il servizio di rilascio CIG da parte di Anac, che verrà pertanto acquisito successivamente;

**RICHIAMATO** l'art.163, comma 5, del D.lgs.267/00 il quale prevede che:

*5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

*a) tassativamente regolate dalla legge;*

*b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*

*c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

*6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis);*

**Dato atto** l'impegno della spesa necessaria a remunerare la prestazione dell'incaricando legale non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto derivante da contratto per prestazione di servizio;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui sopra:

Di conferire all'Avv. Biagio Giancola con Studio legale in Pescara Via Firenze n. 44, l'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa del Comune di Cepagatti nel giudizio introdotto con ricorso avanti il Tar Abruzzo – Sede di Pescara pervenuto al Prot. comunale n. 30.259/2021, meglio specificato in premessa;

Di impegnare, per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale, esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 6.961,32 oneri inclusi;

Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul cap. 139/10 del Bilancio di previsione c.e.;

Di stipulare con l'Avv. Giancola la convenzione di incarico secondo lo schema allegato;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2022;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

1) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

3) Di rendere noto a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott.ssa Stefania Pica;

4) Di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

Di dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse.

#### DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE

L'anno Duemilaventidue il giorno \_\_\_\_\_ del mese di Gennaio

T R A

il Comune di Cepagatti (di seguito: Comune), C.F. 00221110687 in persona del Segretario generale Dott.ssa Stefania Pica, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in via R. D'Ortenzio n. 4, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso;

E

l'Avvocato Biagio GIANCOLA, con studio in Pescara alla Via Firenze n. 44, codice fiscale

Premesso:

- che il Comune di Cepagatti deve resistere nel giudizio introdotto avanti il Tar Abruzzo – Sede di Pescara di Pescara con ricorso pervenuto al protocollo comunale n. 30.259 del 24.12.2021;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 25.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva a costituirsi nel giudizio di cui sopra, rimettendo al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico di patrocinio a un legale e demandando al Sindaco pro tempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato *ad litem*;
- che con Determinazione del Segretario Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si procedeva alla individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa nella persona dell'Avv. Alfredo Bruno;

- che con la medesima determinazione si effettuava l'impegno di spesa per euro 6.961,32 al capitolo 139/10 della gestione in conto competenza del bilancio c.e.;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Visto il preventivo presentato a norma del comma 4 art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012 dal predetto Avvocato, pervenuto al protocollo dell'Ente con il numero 2231/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) Con il presente atto il Comune di Cepagatti conferisce all'Avvocato Biagio Giancola l'incarico di patrocinare l'Ente e di costituirsi nel giudizio richiamato in premessa;

2) Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012.

In particolare la misura del compenso è stata previamente resa nota al Comune con un preventivo di massima, adeguato all'importanza dell'opera già assunto a prot. n. 2231/2021 e comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Nessuna altra somma potrà essere riconosciuta al professionista incaricato rispetto a quella stabilita.

3) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal Giudice. Qualora l'importo liquidato dal Giudice sia maggiore di quello preventivato, il Comune corrisponderà la differenza solo ad avvenuto pagamento da parte del soccombente. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza potrà essere corrisposta dal Comune nel limite dell'impegno di spesa assunto. In caso di vittoria della controparte, al legale nominato verrà corrisposto un compenso pari alla minor somma fra il preventivo presentato e l'importo liquidato in sentenza in favore della controparte. In caso di compensazione delle spese, sarà corrisposto l'importo preventivato.

4) Nel caso di difesa affidata per controversia di valore indeterminato, si applicano le medesime previsioni di cui al precedente art. 3.

5) Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà ad avvenuto espletamento dell'incarico, secondo le previsioni degli articoli che precedono.

Il CIG da riportare sulle fatture è il seguente: \_\_\_\_\_.

6) Il Comune non è tenuto a corrispondere alcun acconto, salvo che per il pagamento del contributo unificato. Nel caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali, verrà liquidato il compenso maturato per le sole attività effettivamente svolte dal legale nominato.

7) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

8) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, il preventivo presentato fosse divenuto insufficiente per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

9) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

10) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

11) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .

12) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

13) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

14) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

15) Il legale si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cepagatti.

16) Il legale si obbliga a comunicare al Responsabile dell'anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L. 190/2012 nella quale dovesse venire a trovarsi.

17) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del Codice civile, a quelle proprie dell'Ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

18) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

19) Il legale nominato è assicurato per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con polizza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ a copertura degli eventuali danni provocati nell'esercizio professionale.

20) Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679/2016 informa il legale - che ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

21) La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI CEPAGATTI

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3) e 4).

COMUNE DI CEPAGATTI

IL PROFESSIONISTA

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale.*

---

### **VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 79 del 27/01/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile PICA STEFANIA in data 27/01/2022.

---

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 79 del 27/01/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 27/01/2022.

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 101**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione PICA STEFANIA attesta che in data 27/01/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 57 del 27/01/2022 con oggetto:

Conferimento incarico di rappresentanza e difesa legale del Comune di Cepagatti avanti il Tar Abruzzo - Sede di Pescara. Ricorso pervenuto al protocollo comunale n. 30.259/2021.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da PICA STEFANIA il 27/01/2022.